

Bozza approvata	Bozza trasmessa il 5.10.04
<p>Art.1 – Costituzione, denominazione e sede. E' costituita in Siena, con sede in Siena, una Fondazione denominata "Fondazione Toscana Life Sciences".</p>	<p>Art.1 – Costituzione, denominazione e sede. E' costituita in Siena, con sede in Siena, una Fondazione denominata "Fondazione Toscana Life Sciences".</p>
<p>Art.2 – Fondatori Sono fondatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Azienda Ospedaliera Senese; – Banca Monte dei Paschi di Siena SpA; – Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Siena; – Comune di Siena; – Fondazione Monte dei Paschi di Siena; – Provincia di Siena; – Regione Toscana; – Scuola Normale Superiore di Pisa; – Scuola Superiore S. Anna di Pisa. – Università degli Studi di Firenze; – Università degli Studi di Pisa; – Università degli Studi di Siena. <p>I fondatori si distinguono in "soci fondatori sostenitori" e "soci fondatori". Sono "soci fondatori sostenitori" i fondatori che, fermo restando l'obbligo di contribuzione previsto sub art. 4 comma 2, al momento della costituzione della Fondazione si impegnino a versare una quota da imputare per il 50% al fondo di dotazione e per la restante parte al fondo di gestione. Sono "soci fondatori" i fondatori che al momento della costituzione della Fondazione si impegnino a versare una quota da imputare integralmente al fondo di dotazione, con esclusione di ulteriori obblighi di contribuzione. I soci fondatori che facciano esplicita richiesta al Consiglio di Indirizzo possono assumere la qualifica di socio fondatore sostenitore tramite delibera dello stesso Consiglio assunta con voto favorevole della maggioranza dei presenti. I soci fondatori sostenitori e non possono in qualsiasi momento recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art.24 del c.c., fatti salvi il divieto di divisione del patrimonio specificato sub art.4 comma 3 ed il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.</p>	<p>Art.2 – Fondatori Sono fondatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Azienda Ospedaliera Senese; – Banca Monte dei Paschi di Siena SpA; – Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Siena; – Comune di Siena; – Fondazione Monte dei Paschi di Siena; – Provincia di Siena; – Regione Toscana; – Scuola Normale Superiore di Pisa; – Scuola Superiore S. Anna di Pisa. – Università degli Studi di Firenze; – Università degli Studi di Pisa; – Università degli Studi di Siena. <p>I fondatori si distinguono in "soci fondatori sostenitori" e "soci fondatori". Sono "soci fondatori sostenitori" i fondatori che, fermo restando l'obbligo di contribuzione previsto sub art. 4 comma 2, al momento della costituzione della Fondazione si impegnino a versare una quota da imputare per il 50% al fondo di dotazione e per la restante parte al fondo di gestione. Sono "soci fondatori" i fondatori che al momento della costituzione della Fondazione si impegnino a versare una quota da imputare integralmente al fondo di dotazione, con esclusione di ulteriori obblighi di contribuzione. I soci fondatori che facciano esplicita richiesta al Consiglio di Indirizzo possono assumere la qualifica di socio fondatore sostenitore tramite delibera dello stesso Consiglio assunta con voto favorevole della maggioranza dei presenti. I soci fondatori sostenitori possono in qualsiasi momento rinunciare alla qualifica di sostenitori ed interrompere la contribuzione ordinaria alla gestione della Fondazione, fatti salvi il divieto di divisione del patrimonio specificato sub art. 4 comma 3 ed il dovere di adempimento delle obbligazioni già assunte.</p>

Art.3 – Scopi e attività.

La Fondazione – che non ha scopo di lucro – si prefigge in via prioritaria di perseguire finalità di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, da svolgere prioritariamente nei seguenti ambiti:

- prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell'essere umano;
- prevenzione e limitazione dei danni derivanti dall'abuso di droghe;
- studio delle malattie ad eziologia di carattere ambientale;
- produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano e veterinario;
- progettazione e valorizzazione di piattaforme scientifico-tecnologiche di tipo general purpose suscettibili di applicazioni biotecnologiche, biomediche, agroalimentari in diversi ambiti produttivi.

L'attività potrà essere svolta direttamente o tramite convenzioni ed accordi con Università ed istituti universitari, centri di ricerca o altre Fondazioni che la svolgano direttamente.

La Fondazione si propone inoltre di favorire l'insediamento sul territorio di riferimento di imprese, enti di ricerca pubblici e privati, Università ed enti senza fine di lucro che perseguano, anche in via non esclusiva, le finalità di cui al primo comma mediante insediamenti stabili e laboratori di ricerca.

A tali superiori fini la Fondazione potrà stipulare specifiche convenzioni che prevedano, anche a titolo gratuito, il conferimento di beni, strutture e impianti necessari allo svolgimento dell'attività di ricerca scientifica, l'effettuazione di prestazione di servizi di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione delle attività, le modalità di utilizzazione di personale di ricerca e tecnico amministrativo, le forme di finanziamento, le linee guida dell'attività di ricerca affidata agli enti convenzionati.

La Fondazione intende inoltre costituire l'elemento portante e dare l'impulso iniziale per la creazione nel territorio della Provincia di Siena di un polo tecnologico che possa trarre dalle attività di ricerca promosse dalla fondazione opportunità per una crescita autonoma.

Per il raggiungimento dei propri scopi statutari la Fondazione può, tra l'altro:

- a) partecipare ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia

Art.3 – Scopi e attività.

La Fondazione – che non ha scopo di lucro – si prefigge in via prioritaria di perseguire finalità di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, da svolgere prioritariamente nei seguenti ambiti:

- prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell'essere umano;
- prevenzione e limitazione dei danni derivanti dall'abuso di droghe;
- studio delle malattie ad eziologia di carattere ambientale;
- produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano e veterinario;
- progettazione e valorizzazione di piattaforme scientifico-tecnologiche di tipo general purpose suscettibili di applicazioni biotecnologiche, biomediche, agroalimentari in diversi ambiti produttivi.

L'attività potrà essere svolta direttamente o tramite convenzioni ed accordi con Università ed istituti universitari, centri di ricerca o altre Fondazioni che la svolgano direttamente.

La Fondazione si propone inoltre di favorire l'insediamento sul territorio di riferimento di imprese, enti di ricerca pubblici e privati, Università ed enti senza fine di lucro che perseguano, anche in via non esclusiva, le finalità di cui al primo comma mediante insediamenti stabili e laboratori di ricerca.

A tali superiori fini la Fondazione potrà stipulare specifiche convenzioni che prevedano, anche a titolo gratuito, il conferimento di beni, strutture e impianti necessari allo svolgimento dell'attività di ricerca scientifica, l'effettuazione di prestazione di servizi di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione delle attività, le modalità di utilizzazione di personale di ricerca e tecnico amministrativo, le forme di finanziamento, le linee guida dell'attività di ricerca affidata agli enti convenzionati.

La Fondazione intende inoltre costituire l'elemento portante e dare l'impulso iniziale per la creazione nel territorio della Provincia di Siena di un polo tecnologico che possa trarre dalle attività di ricerca promosse dalla fondazione opportunità per una crescita autonoma.

Per il raggiungimento dei propri scopi statutari la Fondazione può, tra l'altro:

- a) partecipare ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia

<p>rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statuari; la Fondazione può, ove ritenuto necessario od opportuno, partecipare direttamente o concorrere alla costituzione di detti enti;</p> <p>b) partecipare ovvero costituire società di capitali o consorzi che svolgano in via strumentale e/o accessoria attività dirette al perseguimento degli scopi statuari;</p> <p>c) stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine, l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo anche da trascrivere in pubblici registri sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendesse opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statuari;</p> <p>d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo;</p> <p>e) stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste;</p> <p>f) assumere prestiti dai fondatori e dai partecipanti per il finanziamento delle proprie attività, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò possa comportare raccolta di fondi presso il pubblico; i fondi raccolti, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono infruttiferi e vengono iscritti come debiti nel passivo dello Stato Patrimoniale;</p> <p>g) svolgere ogni altra attività idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statuari.</p>	<p>rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statuari; la Fondazione può, ove ritenuto necessario od opportuno, partecipare direttamente o concorrere alla costituzione di detti enti;</p> <p>b) partecipare ovvero costituire società di capitali o consorzi che svolgano in via strumentale e/o accessoria attività dirette al perseguimento degli scopi statuari;</p> <p>c) stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine, l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo anche da trascrivere in pubblici registri sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendesse opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statuari;</p> <p>d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo;</p> <p>e) stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste;</p> <p>f) assumere prestiti dai fondatori e dai partecipanti per il finanziamento delle proprie attività, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò possa comportare raccolta di fondi presso il pubblico; i fondi raccolti, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono infruttiferi e vengono iscritti come debiti nel passivo dello Stato Patrimoniale;</p> <p>g) svolgere ogni altra attività idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statuari.</p>
<p>Art.4 – Patrimonio e gestione. Il patrimonio della Fondazione è costituito:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dal fondo di dotazione iniziale e dai successivi conferimenti effettuati a tale titolo; 	<p>Art.4 – Patrimonio e gestione. Il patrimonio della Fondazione è costituito:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dal fondo di dotazione iniziale e dai successivi conferimenti effettuati a tale titolo;

<ul style="list-style-type: none"> - da eventuali avanzi di gestione destinati a patrimonio; - dai fondi di riserva comunque costituiti; - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati espressamente a patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva. <p>Le entrate della Fondazione, che formano il Fondo di Gestione, sono costituite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dai contributi ordinari dovuti dai soci fondatori sostenitori e dai partecipanti in funzione degli impegni assunti in sede di costituzione della Fondazione, di rinnovo del Consiglio di Amministrazione o di ammissione alla Fondazione, nelle misure stabilite annualmente dal Consiglio di Indirizzo o, se maggiori, risultanti dai predetti impegni; - dai contributi straordinari versati dai soci fondatori sostenitori e dai partecipanti; - dai ricavi e introiti comunque pervenuti alla Fondazione in seguito ai servizi o attività svolte; - da ogni altra entrata che pervenga, a qualsiasi titolo, alla Fondazione. <p>Il patrimonio della Fondazione è indivisibile tra i fondatori; in caso di cessazione del rapporto dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale. In caso di scioglimento della Fondazione si procede ai sensi dell'art. 20.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - da eventuali avanzi di gestione destinati a patrimonio; - dai fondi di riserva comunque costituiti; - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati espressamente a patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva. <p>Le entrate della Fondazione, che formano il Fondo di Gestione, sono costituite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dai contributi ordinari dovuti dai soci fondatori sostenitori e dai partecipanti in funzione degli impegni assunti in sede di costituzione della Fondazione, di rinnovo del Consiglio di Amministrazione o di ammissione alla Fondazione, nelle misure stabilite annualmente dal Consiglio di Indirizzo o, se maggiori, risultanti dai predetti impegni; - dai contributi straordinari versati dai soci fondatori sostenitori e dai partecipanti; - dai ricavi e introiti comunque pervenuti alla Fondazione in seguito ai servizi o attività svolte; - da ogni altra entrata che pervenga, a qualsiasi titolo, alla Fondazione. <p>Il patrimonio della Fondazione è indivisibile tra i fondatori; in caso di cessazione del rapporto dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale. In caso di scioglimento della Fondazione si procede ai sensi dell'art. 20.</p>
<p>Art.5 – Bilancio preventivo e consuntivo. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di novembre il Consiglio di Indirizzo, approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, entrambi predisposti dal Consiglio di Amministrazione. Nella redazione del bilancio si applicano i principi di prudenza, di sana amministrazione e del rispetto dell'integrità patrimoniale della Fondazione, adottando per il conto consuntivo gli schemi di rappresentazione previsti da norme imperative o raccomandati dalla dottrina contabile</p>	<p>Art.5 – Bilancio preventivo e consuntivo. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio di Indirizzo, approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Nella redazione del bilancio si applicano i principi di prudenza, di sana amministrazione e del rispetto dell'integrità patrimoniale della Fondazione, adottando per il conto consuntivo gli schemi di rappresentazione previsti da norme imperative o raccomandati dalla dottrina contabile per gli enti senza fine di lucro.</p>

<p>per gli enti senza fine di lucro. In ogni caso gli Organi della Fondazione, ognuno per le rispettive competenze, possono assumere obbligazioni esclusivamente nei limiti del bilancio approvato.</p>	<p>In ogni caso gli Organi della Fondazione, ognuno per le rispettive competenze, possono assumere obbligazioni esclusivamente nei limiti del bilancio approvato.</p>
<p>Art.6 – Partecipanti sostenitori e partecipanti. Assumono la qualifica di partecipanti sostenitori e di partecipanti alla Fondazione, previo gradimento ai sensi dell'art.7, i soggetti che, condividendone le finalità, contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi mediante versamenti in denaro annuali o pluriennali, attività o beni materiali o immateriali, in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione. I nominativi dei partecipanti, sostenitori e non, sono iscritti in appositi elenchi tenuti dalla Fondazione, nei quali sono riportati la data d'ammissione, i versamenti delle quote annuali e la data di cessazione o di revoca della partecipazione.</p>	<p>Art.6 – Partecipanti sostenitori e partecipanti. Assumono la qualifica di partecipanti sostenitori e di partecipanti alla Fondazione, previo gradimento ai sensi dell'art.7, i soggetti che, condividendone le finalità, contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi mediante versamenti in denaro annuali o pluriennali, attività o beni materiali o immateriali, in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione. I nominativi dei partecipanti, sostenitori e non, sono iscritti in appositi elenchi tenuti dalla Fondazione, nei quali sono riportati la data d'ammissione, i versamenti delle quote annuali e la data di cessazione o di revoca della partecipazione.</p>
<p>Art.7 – Ammissione, rinuncia e decadenza dei partecipanti sostenitori e dei partecipanti. L'ammissione dei partecipanti, sostenitori e non, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a proprio insindacabile giudizio. La qualità di partecipante sostenitore e di partecipante si perde per rinuncia o per decadenza. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione per giustificati motivi e, comunque, in caso di mancato pagamento della quota prevista dagli articoli 4 e 8. La rinuncia deve essere comunicata al Presidente della Fondazione con lettera raccomandata ed ha effetto dalla data del ricevimento. In caso di rinuncia o di decadenza debbono comunque essere versate le quote annuali o pluriennali dovute ai sensi degli articoli 4 e 8 e 10.</p>	<p>Art.7 – Ammissione, rinuncia e decadenza dei partecipanti sostenitori e dei partecipanti. L'ammissione dei partecipanti, sostenitori e non, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a proprio insindacabile giudizio. La qualità di partecipante sostenitore e di partecipante si perde per rinuncia o per decadenza. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione per giustificati motivi e, comunque, in caso di mancato pagamento della quota prevista dagli articoli 4 e 8. La rinuncia deve essere comunicata al Presidente della Fondazione con lettera raccomandata ed ha effetto dalla data del ricevimento. In caso di rinuncia o di decadenza debbono comunque essere versate le quote annuali o pluriennali dovute ai sensi degli articoli 4 e 8 e 10.</p>
<p>Art.8 – Contribuzioni annuali Il Consiglio di Indirizzo stabilisce annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo le quote di contribuzione ordinarie dovute per il successivo esercizio da parte dei soci fondatori sostenitori e dei partecipanti sostenitori e non.</p>	<p>Art.8 – Contribuzioni annuali Il Consiglio di Indirizzo stabilisce annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo le quote di contribuzione ordinarie dovute per il successivo esercizio da parte dei soci fondatori sostenitori e dei partecipanti sostenitori e non.</p>

<p>Art.9 – Organi. Organi della Fondazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Il Presidente della Fondazione; – Il Consiglio di Indirizzo; – Il Consiglio di Amministrazione; – Il Comitato Scientifico; – Il Collegio dei Revisori Contabili. <p>Sono uffici della Fondazione, ove istituiti, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa. Per la partecipazione al Consiglio di Indirizzo non possono essere previsti compensi in misura fissa; è tuttavia facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire un'indennità da corrispondere per ogni partecipazione alle riunioni.</p> <p>Ai componenti degli organi sociali spetta altresì il rimborso delle spese che gli stessi dovessero sopportare per l'espletamento degli incarichi affidati, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Resta inoltre salva la facoltà, per il Consiglio di Amministrazione di stabilire compensi per particolari funzioni.</p>	<p>Art.9 – Organi. Organi della Fondazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Il Presidente della Fondazione; – Il Consiglio di Indirizzo; – Il Consiglio di Amministrazione; – Il Comitato Scientifico; – Il Collegio dei Revisori Contabili. <p>Sono uffici della Fondazione, ove istituiti, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa. Per la partecipazione al Consiglio di Indirizzo non possono essere previsti compensi in misura fissa; è tuttavia facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire un'indennità da corrispondere per ogni partecipazione alle riunioni.</p> <p>Ai componenti degli organi sociali spetta altresì il rimborso delle spese che gli stessi dovessero sopportare per l'espletamento degli incarichi affidati, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Resta inoltre salva la facoltà, per il Consiglio di Amministrazione di stabilire compensi per particolari funzioni.</p>
<p>Art.10 – Il Presidente della Fondazione. Il Presidente della Fondazione, che è anche di diritto Presidente del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio di Indirizzo al proprio interno e resta in carica per quattro esercizi.</p> <p>Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti per lo sviluppo ed il sostegno della Fondazione e delle sue attività.</p> <p>Egli può delegare singoli compiti al Vice-Presidente del Consiglio di Indirizzo.</p> <p>Il Presidente provvede inoltre alla convocazione del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e presiede le relative adunanze.</p> <p>Fatto salvo quanto previsto con riguardo alla rappresentanza legale, in caso di assenza o di impedimento è sostituito:</p> <p>(a) nella presidenza del Consiglio di Indirizzo, dal Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo e, nel caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal componente più anziano del Consiglio di Indirizzo;</p> <p>(b) nella presidenza del Consiglio di Amministrazione dal Vice Presidente del</p>	<p>Art.10 – Il Presidente della Fondazione. Il Presidente della Fondazione, che è anche di diritto Presidente del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio di Indirizzo al proprio interno e resta in carica per quattro esercizi.</p> <p>Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti per lo sviluppo ed il sostegno della Fondazione e delle sue attività.</p> <p>Egli può delegare singoli compiti al Vice-Presidente del Consiglio di Indirizzo.</p> <p>Il Presidente provvede inoltre alla convocazione del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e presiede le relative adunanze.</p> <p>Fatto salvo quanto previsto con riguardo alla rappresentanza legale, in caso di assenza o di impedimento è sostituito:</p> <p>(a) nella presidenza del Consiglio di Indirizzo, dal Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo e, nel caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal componente più anziano del Consiglio di Indirizzo;</p> <p>(b) nella presidenza del Consiglio di Amministrazione dal Vice Presidente del</p>

<p>Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal componente più anziano del Consiglio stesso.</p> <p>A tali fini, l'anzianità si determina riconoscendo come componente più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente dell'organo di cui si tratti e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età.</p>	<p>Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal componente più anziano del Consiglio stesso.</p> <p>A tali fini, l'anzianità si determina riconoscendo come componente più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente dell'organo di cui si tratti e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età.</p>
<p>Art.11 – Composizione e nomina del Consiglio di Indirizzo.</p> <p>Il Consiglio di Indirizzo è costituito da 14 (quattordici) componenti, fatta salva la previsione di cui all'ultimo comma, e dura in carica 4 (quattro) esercizi.</p> <p>I fondatori di cui all'art. 2, tranne la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, hanno diritto di nominare un componente ciascuno; la Fondazione Monte dei Paschi di Siena ha diritto di nominare tre consiglieri.</p> <p>Il diritto di nomina deve essere esercitato mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare al Presidente della Fondazione trenta giorni prima della data prevista per il rinnovo del Consiglio stesso, nella quale devono essere indicate le generalità del designato; con le stesse modalità l'avente diritto può comunicare la revoca del mandato, indicando il nominativo del nuovo componente.</p> <p>Nel caso di cessazione dalla carica, per motivi diversi dalla revoca, di un consigliere nominato dai fondatori di cui al comma 2, gli stessi hanno facoltà di procedere alla nuova designazione; a tal fine il Presidente richiede agli aventi diritto, con lettera raccomandata a/r, la nuova designazione, da effettuare con le medesime modalità di cui al secondo comma.</p> <p>Nell'ipotesi in cui il fondatore avente diritto non si esprima nel termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al terzo comma, si provvede ai sensi del terzultimo comma del presente articolo.</p> <p>Il diritto di nomina spettante ai soci fondatori sostenitori è sospeso in caso di mancato pagamento delle contribuzioni annuali ordinarie e può essere ripristinato solo con l'integrale versamento delle quote dovute per l'anno in corso</p>	<p>Art.11 – Composizione e nomina del Consiglio di Indirizzo.</p> <p>Il Consiglio di Indirizzo è costituito da 14 (quattordici) componenti, fatta salva la previsione di cui all'ultimo comma, e dura in carica 4 (quattro) esercizi.</p> <p>I fondatori di cui all'art. 2, tranne la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, hanno diritto di nominare un componente ciascuno; la Fondazione Monte dei Paschi di Siena ha diritto di nominare tre consiglieri.</p> <p>Il diritto di nomina deve essere esercitato mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare al Presidente della Fondazione trenta giorni prima della data prevista per il rinnovo del Consiglio stesso, nella quale devono essere indicate le generalità del designato; con le stesse modalità l'avente diritto può comunicare la revoca del mandato, indicando il nominativo del nuovo componente.</p> <p>Nel caso di cessazione dalla carica, per motivi diversi dalla revoca, di un consigliere nominato dai fondatori di cui al comma 2, gli stessi hanno facoltà di procedere alla nuova designazione; a tal fine il Presidente richiede agli aventi diritto, con lettera raccomandata a/r, la nuova designazione, da effettuare con le medesime modalità di cui al secondo comma.</p> <p>Nell'ipotesi in cui il fondatore avente diritto non si esprima nel termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al terzo comma, si provvede ai sensi del terzultimo comma del presente articolo.</p> <p>Il diritto di nomina spettante ai soci fondatori sostenitori è sospeso in caso di mancato pagamento delle contribuzioni annuali ordinarie e può essere ripristinato solo con l'integrale versamento delle quote dovute per l'anno in corso</p>

<p>e per gli esercizi precedenti.</p> <p>Gli amministratori hanno facoltà di cooptare fino a 4 nuovi consiglieri, scegliendoli prioritariamente tra persone designate dai partecipanti in regola con i versamenti delle quote annuali o in relazione all'ingresso di partecipanti che apportino significativi benefici, sia in termini finanziari che di utilità, alla Fondazione.</p> <p>Il mandato del Consiglio di Indirizzo termina con la riunione convocata per l'approvazione bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si riferisce la nomina e nella stessa sede deve essere provveduto al rinnovo dell'Organo amministrativo nei termini e con le modalità di cui al presente articolo.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio cessano dalla carica uno o più consiglieri, i restanti componenti procedono alla nomina dei sostituti mediante cooptazione diretta, fermo restando per i consiglieri nominati dai fondatori di cui al comma 2 il diritto di nomina ivi previsto.</p> <p>I consiglieri così nominati restano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi i consiglieri da essi sostituiti.</p> <p>E' facoltà infine del Consiglio di Indirizzo di aumentare o ridurre il numero dei componenti, anche in corso di mandato, con delibera da assumere, a pena di inefficacia, con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli aventi diritto al voto.</p>	<p>e per gli esercizi precedenti.</p> <p>Gli amministratori hanno facoltà di cooptare fino a 4 nuovi consiglieri, scegliendoli prioritariamente tra persone designate dai partecipanti in regola con i versamenti delle quote annuali o in relazione all'ingresso di partecipanti che apportino significativi benefici, sia in termini finanziari che di utilità, alla Fondazione.</p> <p>Il mandato del Consiglio di Indirizzo termina con la riunione convocata per l'espressione del parere sul bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si riferisce la nomina e nella stessa sede deve essere provveduto al rinnovo dell'Organo amministrativo nei termini e con le modalità di cui al presente articolo.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio cessano dalla carica uno o più consiglieri, i restanti componenti procedono alla nomina dei sostituti mediante cooptazione diretta, fermo restando per i consiglieri nominati dai fondatori di cui al comma 2 il diritto di nomina ivi previsto.</p> <p>I consiglieri così nominati restano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi i consiglieri da essi sostituiti.</p> <p>E' facoltà infine del Consiglio di Indirizzo di aumentare o ridurre il numero dei componenti, anche in corso di mandato, con delibera da assumere, a pena di inefficacia, con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli aventi diritto al voto.</p>
<p>Art.12 - Poteri del Consiglio di Indirizzo.</p> <p>Il Consiglio di Indirizzo approva obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione stessa.</p> <p>In particolare provvede a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nel rispetto degli scopi e della attività statutariamente previste; 2) approvare il bilancio economico di previsione ed il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione; 3) determinare la quote annuali dovute dai soci fondatori sostenitori e dai partecipanti sostenitori e non; 4) approvare, se istituito, il regolamento della Fondazione, predisposto dal Consiglio di 	<p>Art.12 - Poteri del Consiglio di Indirizzo.</p> <p>Il Consiglio di Indirizzo esprime pareri consultivi obbligatori sugli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e sui risultati complessivi della gestione stessa.</p> <p>In particolare provvede a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) esprimere parere annualmente sulle linee generali dell'attività della Fondazione, e formulare proposte al riguardo, nel rispetto degli scopi e della attività statutariamente previste; 2) esprimere parere sul bilancio economico di previsione e sul bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione; 3) determinare la quote annuali dovute dai soci fondatori sostenitori e dai partecipanti sostenitori e non; 4) esprimere parere sul regolamento della Fondazione, predisposto dal Consiglio di

<p>Amministrazione;</p> <p>5) nominare il Presidente della Fondazione ed il Vice-Presidente del Consiglio di Indirizzo;</p> <p>6) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione, fissandone il numero ed i compensi;</p> <p>7) nominare, se istituito, il Direttore Generale determinandone compiti, poteri, durata, inquadramento, compensi;</p> <p>8) nominare il Comitato Scientifico, determinandone i compiti ed il funzionamento;</p> <p>9) nominare il Collegio dei Revisori;</p> <p>10) deliberare eventuali modifiche statutarie;</p> <p>11) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio. Il Consiglio di Indirizzo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle materie previste ai numeri 9) e 10) del presente articolo, per le quali, a pena di inefficacia, è necessario il voto favorevole dei 3/4 dei consiglieri in carica.</p> <p>Le deliberazioni sono validamente assunte purché risulti presente al momento della votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.</p>	<p>Amministrazione;</p> <p>5) nominare il Presidente della Fondazione ed il Vice-Presidente del Consiglio di Indirizzo;</p> <p>6) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione, fissandone il numero ed i compensi;</p> <p>7) nominare, se istituito, il Direttore Generale determinandone compiti, poteri, durata, inquadramento, compensi;</p> <p>8) nominare il Comitato Scientifico, determinandone i compiti ed il funzionamento;</p> <p>9) nominare il Collegio dei Revisori;</p> <p>10) esprimere parere su eventuali modifiche statutarie;</p> <p>11) esprimere parere in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio. Il Consiglio di Indirizzo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle materie previste ai numeri 9) e 10) del presente articolo, per le quali, a pena di inefficacia, è necessario il voto favorevole dei 3/4 dei consiglieri in carica.</p> <p>Le deliberazioni sono validamente assunte purché risulti presente al momento della votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.</p>
<p>Art.14 - Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre a sette membri, tra cui il Presidente della Fondazione, tutti nominati dal Consiglio di Indirizzo, che restano in carica quattro esercizi e sono riconfermabili. Tali nomine possono avvenire solo nel caso in cui vi sia il parere favorevole di tutti i Membri del Consiglio di Indirizzo designati dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena.</p> <p>Il Consiglio d'Amministrazione esercita tutti i poteri per l'ordinaria e per la straordinaria amministrazione della Fondazione, operando con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee direttive generali approvati dal Consiglio di Indirizzo. In particolare provvede a:</p> <p>a) nominare il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>b) predisporre i programmi e gli obbiettivi da presentare annualmente all'approvazione del</p>	<p>Art.14 - Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre a sette membri, tra cui il Presidente della Fondazione, tutti nominati dal Consiglio di Indirizzo, che restano in carica quattro esercizi e sono riconfermabili. Tali nomine possono avvenire solo nel caso in cui vi sia il parere favorevole di tutti i Membri del Consiglio di Indirizzo designati dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena.</p> <p>Il Consiglio d'Amministrazione esercita tutti i poteri per l'ordinaria e per la straordinaria amministrazione della Fondazione, operando con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee direttive generali approvati dal Consiglio di Indirizzo. In particolare provvede a:</p> <p>a) nominare il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>b) approvare i programmi e gli obbiettivi annuali dell'attività, previamente</p>

<p>Consiglio di Indirizzo;</p> <p>c) predisporre il regolamento della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;</p> <p>d) predisporre il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta, nonché il bilancio preventivo;</p> <p>e) deliberare l'accettazione di donazioni, eredità, legati e contributi in genere;</p> <p>f) deliberare l'accettazione di nuovi partecipanti sostenitori e non;</p> <p>g) nominare i rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi o istituzioni;</p> <p>h) redigere convenzioni con gli enti pubblici competenti, nonché con soggetti privati, che si rendano opportune per il raggiungimento degli scopi statutari;</p> <p>i) assumere e licenziare dipendenti nonché decidere in merito al loro stato giuridico ed economico;</p> <p>j) acquistare o alienare beni;</p> <p>k) effettuare ogni operazione finanziaria di competenza della Fondazione;</p> <p>l) promuovere liti attive e deliberare di resistere in liti passive;</p> <p>m) conferire incarichi professionali;</p> <p>n) nominare procuratori;</p> <p>o) nominare il Segretario;</p> <p>p) delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, definendone le relative indennità e compensi.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni sono validamente assunte purché risulti presente al momento della votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.</p>	<p>sottoposti al parere del Consiglio di Indirizzo;</p> <p>c) approvare il regolamento della Fondazione, previo parere del Consiglio di Indirizzo;</p> <p>d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta, nonché il bilancio preventivo, previo parere del Consiglio di Indirizzo;</p> <p>e) deliberare l'accettazione di donazioni, eredità, legati e contributi in genere;</p> <p>f) deliberare l'accettazione di nuovi partecipanti sostenitori e non;</p> <p>g) nominare i rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi o istituzioni;</p> <p>h) approvare convenzioni con gli enti pubblici competenti, nonché con soggetti privati, che si rendano opportune per il raggiungimento degli scopi statutari;</p> <p>i) deliberare eventuali modifiche statutarie;</p> <p>j) deliberare in ordine allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione dei beni, previo parere del il Consiglio di Indirizzo;</p> <p>k) assumere e licenziare dipendenti nonché decidere in merito al loro stato giuridico ed economico;</p> <p>l) acquistare o alienare beni;</p> <p>m) effettuare ogni operazione finanziaria di competenza della Fondazione;</p> <p>n) promuovere liti attive e deliberare di resistere in liti passive;</p> <p>o) conferire incarichi professionali;</p> <p>p) nominare procuratori;</p> <p>q) nominare il Segretario;</p> <p>r) delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, definendone le relative indennità e compensi.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni sono validamente assunte purché risulti presente al momento della votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, ad eccezione delle materie previste alle lettere i) e j) del comma 2 del presente articolo, per le quali, a pena di inefficacia, è necessario il voto favorevole dei 3/4 dei consiglieri in carica.</p> <p>In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.</p>
---	---

<p>Art.15 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente. Il Presidente procede inoltre alla convocazione, quando essa sia richiesta da almeno due consiglieri. La convocazione è disposta mediante lettera, fax o e-mail, spedita ai consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, fax o e-mail spedito almeno due giorni prima. La comunicazione di convocazione deve riportare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, nonché il materiale di corredo per una migliore comprensione degli argomenti trattati. Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redatto dal Segretario su apposito libro, è sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente.</p>	<p>Art.15 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente. Il Presidente procede inoltre alla convocazione, quando essa sia richiesta da almeno due consiglieri. La convocazione è disposta mediante lettera, fax o e-mail, spedita ai consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, fax o e-mail spedito almeno due giorni prima. La comunicazione di convocazione deve riportare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, nonché il materiale di corredo per una migliore comprensione degli argomenti trattati. Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redatto dal Segretario su apposito libro, è sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente.</p>
<p>Art.16 – Comitato Scientifico Il Comitato Scientifico è composto da 5 (cinque) a 9 (nove) componenti, nominati dal Consiglio di Indirizzo su proposta del Presidente, tra personalità distinte nei campi di attività della Fondazione ed è un organo consultivo del Consiglio di Amministrazione. I componenti del Comitato Scientifico durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Indirizzo che li ha nominati, salvo revoca anticipata, e possono essere riconfermati. Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione, che lo presiede di diritto. I componenti del Comitato Scientifico possono essere sostituiti in caso di dimissioni, revoca, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo di mandato.</p>	<p>Art.16 – Comitato Scientifico Il Comitato Scientifico è composto da 5 (cinque) a 9 (nove) componenti, nominati dal Consiglio di Indirizzo su proposta del Presidente, tra personalità distinte nei campi di attività della Fondazione ed è un organo consultivo del Consiglio di Amministrazione. I componenti del Comitato Scientifico durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Indirizzo che li ha nominati, salvo revoca anticipata, e possono essere riconfermati. Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione, che lo presiede di diritto. I componenti del Comitato Scientifico possono essere sostituiti in caso di dimissioni, revoca, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo di mandato.</p>
<p>Art.17 – Compiti del Comitato Scientifico Il Comitato Scientifico, e i singoli componenti su richiesta del Presidente o del Direttore della Fondazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – forniscono indicazioni per lo sviluppo delle attività della Fondazione e per l'apertura eventuale di nuove linee di 	<p>Art.17 – Compiti del Comitato Scientifico Il Comitato Scientifico, e i singoli componenti su richiesta del Presidente o del Direttore della Fondazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – forniscono indicazioni per lo sviluppo delle attività della Fondazione e per l'apertura eventuale di nuove linee di

<p>attività;</p> <ul style="list-style-type: none"> - forniscono indicazioni per una valutazione delle attività in un contesto comparativo internazionale; - esprimono suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati derivanti dalle attività della Fondazione. 	<p>attività;</p> <ul style="list-style-type: none"> - forniscono indicazioni per una valutazione delle attività in un contesto comparativo internazionale; - esprimono suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati derivanti dalle attività della Fondazione.
<p>Art.18 – Il Collegio dei Revisori</p> <p>Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) componenti effettivi e di 2 (due) supplenti, nominati dal Consiglio di Indirizzo nel rispetto dei limiti di incompatibilità previsti dal Codice Civile per le società di capitali. Il Collegio resta in carica per quattro anni e può essere rieletto; i componenti del Collegio, che devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, esercitano la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione, riferendo in proposito al Consiglio di Amministrazione, e redigono annualmente una relazione sul progetto di bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Ai componenti del Collegio spetta un compenso nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. I verbali del Collegio sono riportati in apposito libro tenuto dal Collegio stesso.</p>	<p>Art.18 – Il Collegio dei Revisori</p> <p>Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) componenti effettivi e di 2 (due) supplenti, nominati dal Consiglio di Indirizzo nel rispetto dei limiti di incompatibilità previsti dal Codice Civile per le società di capitali. Il Collegio resta in carica per quattro anni e può essere rieletto; i componenti del Collegio, che devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, esercitano la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione, riferendo in proposito al Consiglio di Amministrazione, e redigono annualmente una relazione sul progetto di bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Ai componenti del Collegio spetta un compenso nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. I verbali del Collegio sono riportati in apposito libro tenuto dal Collegio stesso.</p>
<p>Art.19 – Il Direttore Generale e la Segreteria Generale</p> <p>Il Direttore Generale, ove istituito, è nominato dal Consiglio di indirizzo tra persone di comprovata e specifica esperienza nei settori di interesse della Fondazione e con spiccate capacità gestionali. Egli sovrintende alla gestione delle attività della Fondazione, impartisce istruzioni alla struttura per la loro esecuzione e cura la corretta attuazione delle delibere del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>In particolare e con riserva di ulteriori attribuzioni, provvede a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mantenere i rapporti di carattere continuativo con uffici ed enti pubblici e privati; - svolgere tutte le operazioni a lui delegate dagli Organi della Fondazione, incluse quelle riguardanti gli aspetti sia organizzativi che 	<p>Art.19 – Il Direttore Generale e la Segreteria Generale</p> <p>Il Direttore Generale, ove istituito, è nominato dal Consiglio di indirizzo tra persone di comprovata e specifica esperienza nei settori di interesse della Fondazione e con spiccate capacità gestionali. Egli sovrintende alla gestione delle attività della Fondazione, impartisce istruzioni alla struttura per la loro esecuzione e cura la corretta attuazione delle delibere del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>In particolare e con riserva di ulteriori attribuzioni, provvede a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mantenere i rapporti di carattere continuativo con uffici ed enti pubblici e privati; - svolgere tutte le operazioni a lui delegate dagli Organi della Fondazione, incluse quelle riguardanti gli aspetti sia organizzativi che

<p>finanziari connessi alla gestione ordinaria ed al funzionamento in genere della Fondazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - firmare la corrispondenza, gli atti e/o la serie di atti specificatamente delegatigli dal Consiglio di Amministrazione; - dirigere il personale e gli Uffici della Fondazione, coordinando l'attività dei collaboratori esterni. <p>La Segreteria Generale, gestita dal Direttore, è organo ausiliario della Fondazione e collabora con gli Organi della Fondazione per la redazione, conservazione ed esecuzione degli atti della Fondazione.</p>	<p>finanziari connessi alla gestione ordinaria ed al funzionamento in genere della Fondazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - firmare la corrispondenza, gli atti e/o la serie di atti specificatamente delegatigli dal Consiglio di Amministrazione; - dirigere il personale e gli Uffici della Fondazione, coordinando l'attività dei collaboratori esterni. <p>La Segreteria Generale, gestita dal Direttore, è organo ausiliario della Fondazione e collabora con gli Organi della Fondazione per la redazione, conservazione ed esecuzione degli atti della Fondazione.</p>
<p><u>Disposizioni transitorie e finali</u></p> <p>Art.20 – Scioglimento e liquidazione. In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Indirizzo nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue, sentita, se del caso, l'Autorità di Vigilanza di cui all'art.3 della L.23/12/96, n.662.</p>	<p><u>Disposizioni transitorie e finali</u></p> <p>Art.20 – Scioglimento e liquidazione. Quando ricorrano le cause di estinzione previste dall'art. 27 primo comma del codice civile, il Consiglio di Amministrazione delibera la proposta di scioglimento della Fondazione, nomina i liquidatori e propone la devoluzione del patrimonio in favore di altri enti con scopo di pubblica utilità, in via prioritaria verso quelli con finalità analoghe, salva diversa destinazione stabilita dalla legge.</p>
<p>Art.21 – Norma di rinvio. Per quanto non previsto nel presente statuto e nell'atto costitutivo, si applicano gli artt.14 ss. cod. civ. e le altre norme vigenti.</p>	<p>Art.21 – Norma di rinvio. Per quanto non previsto nel presente statuto e nell'atto costitutivo, si applicano gli artt.14 ss. cod. civ. e le altre norme vigenti.</p>
<p>Art.22 – Prima nomina organi statutari La prima nomina degli organi statutari sarà effettuata in sede di atto costitutivo, ad eccezione dei componenti il Comitato Scientifico.</p>	<p>Art.22 – Prima nomina organi statutari La prima nomina degli organi statutari sarà effettuata in sede di atto costitutivo, ad eccezione dei componenti il Comitato Scientifico.</p>